

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 18/06/2015

Art. 1 **(Costituzione, denominazione e sede)**

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Cesena (in seguito definito come "Gruppo") si qualifica come un'organizzazione apartitica, apolitica ed aconfessionale nell'ambito del sistema di Protezione Civile nazionale operante a livello locale con possibilità d'intervento anche a livello intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative dello Stato Italiano nelle funzioni di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Regolamento assume, per gli effetti e gli obblighi di legge, i principi di:

- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura interna;
- elettività e gratuità delle cariche direttive;
- gratuità delle prestazioni fornite dai volontari;
- definizione e pubblicazione dei criteri di ammissione ed esclusione;
- denominazione di obblighi e diritti, loro controllo e tutela;
- controllo della regolare attività da parte del Comune di Cesena e degli enti previsti dalla legislazione vigente.

Il Sindaco, in qualità di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- nomina il "coordinatore" tra i volontari iscritti al Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Cesena, comunque di sua fiducia e in possesso dei requisiti dal medesimo ritenuti idonei per l'assunzione di tale incarico;
- nomina uno o due "vice-coordinatori", scelti tra gli iscritti al gruppo che abbiano effettuato il corso base;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- valida le domande di adesione;
- determina, su proposta del Comitato Direttivo, l'eventuale esclusione, sospensione ed espulsione dal Gruppo di Volontari.

Il Gruppo collabora con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio, impostando la propria funzione sulla base dei principi generali ordinati dal presente regolamento.

L'attività del Gruppo, i dettagli dell'organizzazione e la procedura per l'attuazione e il rispetto di quanto previsto dal presente statuto, anche in ordine alla programmazione e al coordinamento, saranno invece disciplinati da un "Regolamento Interno" emanato dal Comitato Direttivo, previo visto di approvazione da parte del Dirigente del Settore competente.

Il Gruppo, avente sede legale ed operativa a Cesena presso la residenza municipale, è iscritto, a cura del Comune di Cesena, nell'Elenco Regionale del volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.

Art. 2 **(Compiti, principi e finalità)**

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile svolge, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione soccorso e superamento dell'emergenza in vista e/o in occasione di eventi calamitosi di cui all'art.2 della L.R. n.1/2005 nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, nell'ambito della L.R. n.12/2015 e successivi regolamenti, a supporto del Sindaco e/o altre Autorità di protezione civile, oltre a partecipare e promuovere attività formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Art. 3 **(Adesioni ed iscrizione)**

Il numero dei volontari iscritti al Gruppo è illimitato.

Potranno aderire tutti i cittadini d'ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune di Cesena e nei comuni limitrofi, che condividono le finalità del presente statuto, prestando la loro opera secondo le direttive impartite degli Uffici comunali preposti nei limiti di disponibilità dichiarata a priori, in attività di informazione, previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Possono iscriversi al Gruppo i maggiori di anni 16, fermo restando che la domanda di iscrizione dei minorenni deve essere avallata dagli esercenti la potestà genitoriale. I minorenni, comunque, non potranno essere impiegati in emergenza; gli stessi potranno partecipare a esercitazioni e ad attività di formazione ed informazione.

La partecipazione al Gruppo da parte di persone che aderiscono anche ad altre organizzazioni di volontariato (Pubblica Assistenza, CRI, ANPAS, ARI, VAB, GEV, ecc...) è ammessa e considerata positiva, in quanto all'interno del gruppo possono essere acquisite esperienze e competenze senz'altro preziose.

In condizioni di normalità essi possono partecipare alle attività di entrambe le organizzazioni.

In caso di emergenze parteciperanno alle attività dell'associazione a cui hanno dato priorità, ovvero parteciperanno all'attività del Gruppo Comunale qualora consentito dal responsabile dell'associazione prioritaria.

Per la partecipazione al Gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici. Per attività generiche, di studio e prevenzione, di ricognizione del territorio, ecc... è sufficiente la certificazione fornita dal medico di base; per quanto riguarda gli specializzati chiamati ad intervenire in attività che comportano rischi particolari, è necessario produrre documentazione medica come da specifica valutazione dei rischi.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda nonché all'accettazione della stessa da parte del Comitato Direttivo e successiva validazione da parte del Sindaco, come meglio specificato al successivo art.9. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento e del Regolamento interno allegato, condiziona l'appartenenza al Gruppo. Il volontario, ad iscrizione ratificata, consegue il diritto di voto.

Nessuno può fregiarsi del titolo di "Volontario di Protezione Civile" del Gruppo Comunale di Cesena fuori dai casi disciplinati dal presente Statuto.

Art. 4 **(Organi del Gruppo Comunale)**

Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

- a) L'Assemblea dei componenti;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Coordinatore.

Art. 5 **(Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo aventi diritto di voto e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro iscritto con delega scritta: ogni componente non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea viene convocata anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 gg dalla data di presentazione della richiesta.

L'Assemblea straordinaria viene convocata in caso di necessità urgenti e non rimandabili; può proporre, tra l'altro, modifiche allo statuto, da inviare, a cura del Comitato Direttivo, al Consiglio Comunale per le relative determinazioni.

L'Assemblea straordinaria può proporre, altresì, al Comitato Direttivo e con le relative motivazioni, modifiche al Regolamento Interno.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice-Coordinatore e in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea è inviata almeno 15 giorni prima della data fissata con avviso scritto, consegnato a mano o con inoltro a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail segnalato da ciascun volontario. Ai volontari sprovvisti di casella di posta elettronica verrà inoltrato un avviso a mezzo sms sull'avvenuta convocazione dell'Assemblea; copia dell'avviso potrà essere ritirato dal medesimo presso l'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Cesena.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

In Assemblea il Coordinatore avrà il compito di:

- nominare il segretario;
- verificare la validità della convocazione dell'Assemblea ed in difetto di procedere a nuova convocazione;
- verificare il diritto di voto dei singoli volontari e dei volontari delegati;
- verificare in occasione del rinnovo delle cariche la validità delle procedure nonché della modulistica necessaria per il voto;
- condurre l'assemblea secondo l'ordine del giorno;
- dirigere le votazioni e le discussioni;
- ratificare le delibere prese dall'Assemblea;
- ratificare i risultati delle elezioni in occasione del rinnovo delle cariche interne del Gruppo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

Art. 6 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei componenti il Gruppo, con esclusione del Coordinatore e dell'Assessore (o suo delegato), in quanto nominati direttamente dal Sindaco come indicato nel precedente articolo 1.

I membri rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente i membri del Gruppo, oltre al Coordinatore che ne è il Presidente, al/i vice-coordinatore/i e all'Assessore con delega alla Protezione Civile o suo delegato.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada anticipatamente dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato: nel caso non vi siano ulteriori nominativi, si procederà a nuova elezione. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Direttivo.

Il componente del Comitato Direttivo che non abbia concluso il suo mandato per dimissioni dallo stesso, non potrà essere rieletto per la durata di anni tre dalla data dell'accettazione delle sue dimissioni da parte del Comitato Direttivo. Cessata la carica, deve consegnare al suo successore, entro 15 giorni dalla sua nomina, ogni documento e materiale inerente il proprio ruolo nel Gruppo in suo possesso, effettuando un adeguato passaggio di consegne eventualmente redigendo un verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Al Comitato Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- b) programmare e coordinare le attività del Gruppo;
- c) concordare la modulistica da adottare eventualmente anche su proposta dei Capi Nucleo;
- d) validare le proposte organizzative dei capi nucleo e le relazioni programmatiche;
- e) verificare i requisiti delle domande di nuova adesione, procedere all'accettazione e trasmetterle con riferimento al Sindaco ai fini della validazione;
- f) provvedere all'eventuale accettazione delle domande di dimissioni dal Gruppo;
- g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualora non spettanti all'Assemblea;
- h) curare la redazione e l'aggiornamento del regolamento interno del Gruppo;
- i) provvedere alla revisione dell'elenco dei componenti almeno una volta l'anno in ordine al mantenimento dei requisiti e della disponibilità ed all'integrazione dello stesso con le nuove adesioni.

Il Comitato è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dal vice-coordinatore o dal consigliere più anziano; viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta a trimestre, nonché quando i due terzi dei componenti il Comitato ne faccia richiesta.

Il Direttivo può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; si vota a voto palese ed in caso di parità prevale il voto espresso dall'Assessore alla protezione civile o suo delegato oppure, in sua assenza, dal Coordinatore.

Le riunioni del Direttivo, salvo i casi d'urgenza, devono essere comunicate ai componenti con una settimana di preavviso.

Qualora altri volontari chiedano di presenziare al Comitato direttivo, avranno facoltà d'intervento ma non diritto di voto.

I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Coordinatore, vengono conservati agli atti.

L'assenza consecutiva ed ingiustificata a 3 (tre) riunioni del Direttivo, implica la possibilità di sostituzione del volontario inadempiente, da parte del Coordinatore, su parere conforme del Direttivo.

Art. 7 **(Coordinatore)**

Il Coordinatore è nominato dal Sindaco come indicato nel precedente articolo 1.

Il Coordinatore rimarrà in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) mandati.

L'Assemblea Generale ha la facoltà, comunque, di proporre al Sindaco, per il tramite del Comitato Direttivo, alcuni nominativi.

Possono pertanto candidarsi alla carica di Coordinatore tutti i volontari effettivi che abbiano almeno 12 (dodici) mesi di anzianità nel Gruppo, oppure esperienze pregresse nel settore delle emergenze di pari durata e che nei 12 (dodici) mesi antecedenti le elezioni non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Ogni volontario può comunicare alla segreteria la propria candidatura entro il termine stabilito e comunicato nella convocazione dell'Assemblea.

Il coordinatore ha il compito di:

- comunicare e coordinare le fasi di allertamento, organizzare le attività di emergenza e non, stabilire le modalità di chiamata ed intervento, ecc...
- convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei componenti il Gruppo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea: in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva, previo consenso del Responsabile di Protezione Civile comunale;
- curare i rapporti con l'Amministrazione, gli Enti preposti e gli altri organi di Protezione Civile;
- armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento;
- portare a conoscenza dei componenti le disposizioni del Sindaco o del Responsabile di Protezione Civile e farà da portavoce del Gruppo.

Il Coordinatore è responsabile effettivo dell'operato del Gruppo nell'espletamento delle proprie attività e ne risponde direttamente al Sindaco o al Responsabile di Protezione Civile.

Nel caso di cessazione del Coordinatore, per qualsiasi motivo, si deve procedere alla sua rinomina entro 90 giorni; nel periodo di vacanza o assenza temporanea la carica sarà assunta dal Vice-coordinatore.

Il Coordinatore, cessata la carica, deve consegnare al suo successore, entro 15 giorni dalla sua nomina, ogni documento del Gruppo in suo possesso, redigendo un verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Art. 8 **(Incompatibilità di cariche)**

Sono incompatibili tra loro:

- la carica di Coordinatore o di Vice-coordinatore con quella di Capo Nucleo;
- la carica di Coordinatore o di Vice-coordinatore con altre cariche direttive in altre associazioni di volontariato ricadenti nel territorio del comune di Cesena.

Art. 9
(Criteri di ammissione)

Possono essere ammessi al Gruppo tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità, previa compilazione di apposita domanda da produrre alla segreteria del Gruppo oppure all'Ufficio Protezione Civile del Comune di Cesena.

La domanda d'ammissione dovrà essere:

- redatta in carta libera secondo il modello "A" in calce al presente Regolamento, completa di note personali dichiarate dal richiedente;
- firmata per esteso dal richiedente;
- corredata da:
 - o fotocopia di valido documento d'identità personale;
 - o certificato di buona salute;
 - o n. 2 fotografie formato tessera;
 - o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 lett. aa) D.P.R. 28/12/2000 n. 445: "Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che siano pregiudizievoli per il servizio", considerando incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi.

La domanda di ammissione è istruita dal Comitato Direttivo per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di elementi di incompatibilità (se del caso, anche con eventuale colloquio), ed in caso positivo procede con l'accettazione e ne cura l'annotazione nell'elenco dei componenti. Il Sindaco validerà l'iscrizione del Volontario al Gruppo comunale.

Eventuale diniego sarà debitamente comunicato in forma scritta all'interessato con le relative motivazioni.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi ai modelli regionali, che consentono il riconoscimento delle generalità del volontario stesso e l'eventuale specifica funzione ricoperta. La tessera va conservata con cura ed esibita a richiesta.

Per ogni volontario verrà aperta una posizione assicurativa connessa allo svolgimento del servizio.

Il gruppo utilizza i dati personali e/o sensibili dei volontari esclusivamente ai fini istituzionali secondo le disposizioni di Legge in materia.

Art. 10
(Criteri di esclusione / sospensione operativa)

La qualifica di componente del Gruppo si perde in caso di:

- a) richiesta espressa del volontario, da avanzare in forma scritta;
- b) assenza da ogni attività operativa, addestrativa e/o formativa, per un periodo consecutivo di 1 (uno) anno, salvo i casi in cui il volontario abbia richiesto un periodo di sospensione per motivi personali/lavorativi;
- c) assenza, in caso di sospensione richiesta dal volontario per motivi personali/lavorativi, per un periodo superiore ad anni 2 (due) consecutivi.

L'assenza ingiustificata da ogni attività per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi consecutivi e/o la mancata partecipazione ad almeno il 30% delle attività di volontariato (operativa, addestramento, formazione ed aggiornamento) nell'arco di 1 (uno) anno, farà decadere il diritto all'operatività in caso di emergenza.

L'esclusione dei componenti per i casi di cui ai comma "b" e "c" è proposta dal Comitato Direttivo al Sindaco.

Dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto al Volontario le motivazioni per le quali viene disposto tale provvedimento. Il volontario ha a disposizione 15 (quindici) giorni di

tempo per presentare al Comitato per le proprie valutazioni: nel caso in cui il CD confermi l'esclusione, il volontario dovrà provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento, della tessera qualora in suo possesso e di ogni altro materiale forniti dall'Amministrazione Comunale, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di fuoriuscita dal Gruppo per il caso di cui alla lettera a).

Art. 11 **(Diritti dei volontari)**

Con l'iscrizione nel Gruppo comunale, ogni volontario ha diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo; la partecipazione alle attività operative è subordinata all'avvenuta frequenza e superamento del <<corso base per i volontari>>;
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. accedere alle cariche associative;
4. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione del Gruppo;
5. proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio;
6. rifiutarsi, durante le attività addestrative e/o di emergenza, di eseguire lavori o attività ritenute a rischio per la propria od altrui incolumità ed alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati.

In caso di attività in emergenza o di esercitazione debitamente autorizzate a norma di Legge, il volontario avrà diritto ai benefici di cui al successivo art.17 (Garanzie).

Art. 12 **(Doveri dei volontari)**

I volontari hanno il dovere di:

- a) osservare il presente statuto, il regolamento interno, nonché le deliberazioni adottate e le direttive emanate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un atteggiamento consono alla qualifica ricoperta e un comportamento che non contrasti con gli scopi e gli interessi del Gruppo e, in particolare, dell'Istituzione che rappresenta;
- d) prestare la loro opera e fornire la propria disponibilità a favore del Gruppo in modo gratuito, spontaneo e corretto, con senso di responsabilità, impegno e spirito di collaborazione;
- e) non coinvolgere il Gruppo in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o di ispirazione politica;
- f) non svolgere attività contrarie agli interessi del Gruppo;
- g) nell'espletamento dell'attività di volontario di protezione civile, mantenere i rapporti con terze persone, qualsiasi esse siano, conformi a principi di cortesia, comprensione, disponibilità, fermezza, imparzialità ed onestà, anche al fine di conferire credibilità ed autorevolezza alla propria azione;
- h) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante ogni attività di servizio;
- i) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale o attrezzatura forniti dal Comune;
- l) considerato che la libertà di espressione è un diritto di ogni Volontario appartenente al Gruppo, trasmettere ogni suggerimento, proposta o critica costruttiva attraverso i canali interni appropriati e nelle sedi opportune, evitando in particolare l'utilizzo di social network e simili.

È fatto divieto al Volontario di rilasciare interviste o comunicazioni di qualsiasi natura a soggetti terzi. I documenti prodotti all'interno del "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Cesena" sono riservati.

Maggiori specifiche sono rimandate al "Regolamento Interno" del Gruppo Comunale.

Art. 13 **(Inadempienze)**

Il mancato rispetto del presente Regolamento, del regolamento interno, nonché delle deliberazioni adottate e delle direttive emanate dagli organi associativi, comporta l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- **Ammonizione verbale:** in caso di accertate lievi inadempienze;
- **Ammonizione scritta:** in caso di ripetute lievi inadempienze,
- **Sospensione temporanea:** per un periodo ritenuto adeguato al fatto commesso, in caso di inadempienze commesse anche a seguito di ammonizione, ovvero per inosservanza degli obblighi statutari, delle deliberazioni adottate e delle direttive emanate dagli organi associativi;
- **Cancellazione dal Gruppo:** tale provvedimento viene adottato:
 - a) per reiterate inadempienze;
 - b) per danno all'immagine dell'Amministrazione comunale;
 - c) quando non vengono rispettate in modo reiterato le scadenze obbligatorie e concordate,
 - d) se con comportamenti o parole si recano gravi danni ad altri singoli volontari, al Gruppo o all'Ente Comunale;
 - e) per gravi scorrettezze compiute nel corso delle attività;
 - f) per danni volontari ai DPI (dispositivi di protezione individuale), ai mezzi e alle attrezzature;
 - g) per persistente inosservanza dei doveri di cui al successivo art. 15 (Addestramento e formazione).

L'Ammonizione verbale è adottata direttamente dal Coordinatore, dandone notizia al Comitato Direttivo.

L'Ammonizione scritta, da inoltrare a mezzo posta elettronica alla e-mail comunicata dal volontario o per lettera raccomandata ai volontari sprovvisti di posta elettronica, è adottata dal Coordinatore, previo consenso del Comitato Direttivo e successiva comunicazione all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Cesena.

I provvedimenti di "sospensione" e di "cancellazione" vengono adottati dal Sindaco su proposta motivata del Comitato Direttivo.

L'avvio dell'istruttoria per l'adozione di tali provvedimenti, con l'indicazione precisa degli addebiti che gli vengono mossi, deve essere comunicato al volontario a cura del Comitato Direttivo, a mezzo posta elettronica alla e-mail comunicata dal volontario o per lettera raccomandata ai volontari sprovvisti di posta elettronica, entro 15 giorni dall'avvenuta esaustiva conoscenza del fatto, esplicitando gli addebiti attribuiti ed invitandolo a presentare le proprie argomentazioni a giustificazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Allo scadere di tale termine si considererà conclusa l'istruttoria, con l'inoltro al Sindaco della richiesta di emanazione del provvedimento di sospensione o di cancellazione, ovvero verrà disposta l'archiviazione del procedimento.

Ad avvenuta espulsione dal Gruppo, il volontario dovrà provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento, della tessera qualora in suo possesso e di ogni altro materiale forniti dall'Amministrazione Comunale, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 14 **(Attività del Gruppo e territorio di impiego)**

L'attività di protezione civile svolta dal volontario del Gruppo comunale, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale di Cesena.

In emergenza, il Gruppo opera su chiamata delle Autorità preposte (Sindaco, Agenzia regionale, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Coordinamento Provinciale, ecc...), seguendo le direttive ed in collaborazione con gli Enti deputati ad effettuare la direzione tecnica degli interventi: in condizioni di normalità o in occasione di eventi emergenziali di limitata intensità ed estensione, il Gruppo agisce sotto la direzione del Coordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco o del Responsabile di Protezione Civile.

Il Gruppo può intervenire anche in maniera autonoma, su mandato del Coordinatore, nell'ipotesi che ciò sia espressamente previsto nella pianificazione comunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate (es. monitoraggio territorio).

L'impiego nelle diverse attività può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale, coordinata con i Comuni appartenenti all'Unione Comuni della Valle Savio o, più genericamente, nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di voler offrire il proprio apporto in un quadro di solidarietà allargata.

Di tutti gli interventi svolti dal Gruppo, va redatta una "relazione" a cura del Capo Squadra o del responsabile dell'intervento, controfirmata dal Coordinatore e tenuta agli atti. Il Coordinatore dovrà provvedere a redigere apposito "report" sull'attività complessivamente svolta dal Gruppo in relazione al suo allertamento, da inoltrare all'Ufficio di protezione Civile.

Art. 15 **(Addestramento e formazione)**

Gli aderenti al Gruppo comunale di Protezione Civile che abbiano frequentato il "corso base" dovranno seguire i corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento predisposti dall'Ufficio Protezione Civile comunale, dal Comitato Direttivo e/o dal Coordinamento Provinciale, organizzati seguendo i programmi definiti dalla Regione Emilia Romagna e con la collaborazione della Provincia di Forlì-Cesena.

Dovranno inoltre partecipare alle periodiche assemblee/esercitazioni/incontri formativi e altre attività programmate per almeno il 30% di quelle svolte annualmente, ponendo particolare cura all'individuazione delle modalità di coinvolgimento anche di volontari che, per età o altre cause, non siano in condizione di garantire una piena operatività.

All'interno del Gruppo comunale possono essere formate singole unità o unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.

I nuovi volontari saranno considerati non operativi fino a quando non avranno frequentato e superato il "Corso base per i volontari di protezione civile" e, fino ad allora, potranno partecipare soltanto agli incontri formativi e/o di rappresentanza, ad attività di segreteria, divulgazione, informazione, oltre che alle assemblee comunque senza diritto di voto.

I medesimi avranno diritto a ricevere le dotazioni standard in consegna soltanto dopo un periodo di prova di mesi 6 (sei) dalla data di accettazione della domanda di iscrizione.

Durante tale periodo di prova i medesimi verranno assegnati a un "tutor", volontario operativo con provata esperienza tecnico/operativa e che sia iscritto nel gruppo da almeno anni 2 (due), che verrà individuato dal Coordinatore.

Art. 16 **(Dotazioni tecniche)**

Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.

Il Comune avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, dovrà esserne data apposita comunicazione al Comune per il seguito di competenza.

E' autorizzato l'uso delle ulteriori dotazioni tecniche dell'Amministrazione comunale in emergenza o per esercitazioni da parte degli appartenenti al Gruppo, se il volontario è in possesso di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo e l'Ufficio Protezione Civile comunale.

Il volontario è tenuto a conservare con la massima cura la divisa, il vestiario, gli indumenti e quant'altro avuto in dotazione, provvedendo, ogni qual volta sia necessario, alla loro pulizia, alle piccole riparazioni senza alterare in alcun modo la foggia ed in base alle indicazioni riportate nelle etichette. Non è ammessa ogni alterazione dei contrassegni del Comune di Cesena o quelli di Protezione Civile.

Quando irrimediabilmente danneggiate per cause di servizio, le dotazioni saranno restituite e sostituite.

La divisa è una dotazione personale non cedibile neppure temporaneamente.

Art.17 **(Garanzie)**

A tutti i membri del Gruppo vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione dell'emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di Legge, i seguenti benefici previsti dall'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n.194 e successive modificazioni e integrazioni.

- a. mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mentre al datore di lavoro che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego
- c. copertura assicurativa: i componenti sono assicurati, durante l'impiego autorizzato, da apposita polizza stipulata dal Comune di Cesena a copertura del rischio di infortuni, responsabilità civile e danni contro terzi, direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività di protezione civile ai sensi dell'art. 4 della Legge n.266/1991
- d. rimborso delle spese sostenute: ai componenti debitamente autorizzati spetta il rimborso di eventuali spese sostenute direttamente nell'ambito di attività addestrative o emergenziali, previa presentazione della documentazione delle stesse.

Art. 18 **(Norme finanziarie)**

Il bilancio del Gruppo viene tenuto dall'Amministrazione Comunale in base alle Leggi vigenti e le risorse vengono assegnate al Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000.

Per eventuali oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza, facendo sempre riferimento al suddetto Dirigente.

Art.19
(Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.P.R. n.194/2001 e dalle altre normative vigenti in materia.

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dall'approvazione del Consiglio Comunale e sostituisce quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 21/12/2011.

Art. 20
(Variazione allo Statuto)

Ogni proposta di variazione allo statuto può essere proposta dall'Assemblea dei volontari, in sede di assemblea straordinaria, al Comitato Direttivo e, da quest'ultimo, al Dirigente competente del Comune di Cesena, qualora ne ricorrano i presupposti.

Le proposte di variazione diventano esecutive solo dopo l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale.